

Publicato il 13/09/2016

N. 00262/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00004/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Telecom Italia S.p.a., in persona del procuratore speciale, sig. Roberto Caligaris, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Tudor C.F. TDRLSN68S27E098S, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Fabrizio Boniciolli, in Bolzano, via Virgilio, n. 7;

contro

Comune di Chienes, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Alex Telsler C.F. TLSLXA81B12A952A, e Christoph Trebo C.F. TRBCRS80T18A952N, con domicilio eletto presso il loro studio, in Bolzano, via Cassa di Risparmio, n.13;

Provincia Autonoma di Bolzano non costituita in giudizio;

per l'annullamento

1. del provvedimento del Sindaco del Comune di Chienes dd. 14.10.2015 prot. n. 0006616 con il quale è stata comunicato il “*rigetto definitivo della domanda di concessione edilizia*” per la riconfigurazione di una stazione

radiobase già esistente a servizio della telefonia mobile denominata “BZ 51 – CHIENES” - Via In Linda n. 22;

2. del presupposto parere negativo della Commissione Edilizia Comunale del Comune di Chienes assunto in data 29.9.2015 non conosciuto;

3. della presupposta deliberazione del Consiglio Comunale di Chienes n. 37 del 27.7.2015 avente ad oggetto la “*determinazione direttive per la realizzazione di infrastrutture delle comunicazioni*”;

4. di ogni provvedimento presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati ed espressamente:

-- dell’avviso di diniego a firma del Sindaco del Comune di Chienes dd. 3.8.2015 prot. n. 0004890;

-- del presupposto parere negativo della Commissione Edilizia Comunale del Comune di Chienes assunto in data 28.7.2015, non conosciuto;

con motivi aggiunti depositati il 12.04.2016:

1. della deliberazione del Consiglio Comunale di Chienes dd. 31.12.2015 n. 72 di approvazione del “*Regolamento e Piano Territoriale per l’installazione di stazioni Radio Base per la rete telefonia mobile nel Comune di Chienes*”, comunicato alla società ricorrente in data 21.1.2016 con nota prot. n. 464.

2. del relativo Regolamento e Piano Territoriale allegati alla anzidetta deliberazione consigliere n. 72/2015.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chienes;

Viste le memorie difensive e di replica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2016 la dott.ssa Alda Dellantonio e uditi per le parti i difensori come da verbale d’udienza del 20.7.2016;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso epigrafato Telecom Italia S.p.A. ha impugnato il diniego di concessione edilizia emesso il 14.10.2015 per il progetto presentato assieme a Vodafone Omnitel B.V., relativo a una stazione radiobase in *co-site* posta a servizio della telefonia mobile, da realizzare su un sito già occupato da una preesistente stazione radiobase, in via Im Linda, n. 22, nel Comune di Chienes, nonché tutti gli atti presupposti tra cui in particolare la deliberazione del Consiglio comunale di Chienes n. 37 del 27.7.2015, contenente le “*direttive per la realizzazione di infrastrutture delle comunicazioni*”. Con i successivi motivi aggiunti Telecom S.p.A. ha

impugnato il Regolamento e il Piano territoriale per l'installazione di stazioni radiobase per la rete di telefonia mobile nel medesimo Comune, approvati con deliberazione consiliare n. 72 del 31.12.2015, sopraggiunta al nominato diniego di concessione.

La società ricorrente premette di essere licenziataria del servizio pubblico di comunicazioni (Convenzione Min. Poste e Telecomunicazioni 30.11.1994; D.M. del 26.3.1998, D.P.C.M. del 4.4.1998, delibera Autorità TLC del 10.1.2001; delibera Autorità TLC 14.3.2001 n. 128/01/cons., Determina Dirigenziale Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni dell'1.12.2010) e di avere il diritto, in tale sua veste, di realizzare la rete infrastrutturale per la fornitura del servizio di telefonia mobile mediante l'installazione e la manutenzione di stazioni radiobase su tutto il territorio nazionale.

Con nota del 20.4.2015 Telecom presentava, congiuntamente a Vodafone Omnitel B.V., parimenti licenziataria del servizio pubblico di telecomunicazioni, una denuncia d'inizio attività per quella che le nominate società qualificavano come riconfigurazione dell'esistente stazione radiobase denominata "BZ51 – Chienes", sita in zona centrale dell'omonimo Comune, sulla copertura dell'edificio in via Im Linda 22, catastalmente censito come p.ed. 151 e ricompreso in "zona residenziale B2 di completamento".

Come evincibile dal progetto sub doc. 5 della ricorrente, in particolare dalla tavola comparativa tra stato attuale e stato di progetto, in cui sono segnate in giallo le opere da rimuovere e in rosso e verde quelle nuove da realizzare rispettivamente da Telecom e da Vodafone, l'intervento consiste nell'integrale rimozione della preesistenza e nella realizzazione di un impianto nuovo, il cui impatto sul tessuto urbanistico circostante, notevolmente superiore rispetto al precedente (visibile anche dall'acclusa documentazione fotografica), è di immediata percepibilità. La relazione tecnica, rubricata sempre con il n. 5 dell'elenco documenti di parte ricorrente, alla lettera "C. Descrizione del progetto" illustra l'intervento nei seguenti termini: "*L'intervento in oggetto da parte di Vodafone Omnitel B.V. consiste nell'installazione di sei antenne (due per settore) con orientamenti 20°, 130° e 285°; due parabole di diametro 60 cm, posizionamento di quattro moduli feederless a fusto. Le antenne e le parabole saranno ancorate al nuovo palo mediante apposita carpenteria installata da Telecom Italia S.p.a. Alla base del traliccio saranno posizionati gli apparati outdoor di progetto. Il collegamento tra le antenne e gli apparati sarà realizzato con appositi cavi di progetto.*

L'intervento in oggetto da parte di Telecom Italia S.p.a. consiste nella demolizione delle antenne esistenti su copertura e l'installazione di un nuovo palo metallico di altezza 23.00 m, sul quale saranno installate sei antenne (due per settore) con orientamenti 35°, 130° e 285°, una parabola di diametro 60 cm, posizionamento di quattro moduli RRU a fusto. Installazione di apposite carpenterie metalliche porta antenne e parabole. Il collegamento tra le antenne e gli apparati sarà realizzato con appositi cavi di progetto."

Parallelamente veniva presentata anche l'analisi d'impatto elettromagnetico a seguito della quale l'Agenzia Provinciale dell'Ambiente, con nota prot. n. 362377 del 17.6.2015, rilasciava parere positivo per la realizzazione dell'intervento proposto.

Con nota del 19.5.2015 prot. n. 0003318 il Comune richiedeva talune integrazioni progettuali, ritenendo altresì che l'intervento per la sua portata non fosse eseguibile mediante DIA e dovesse perciò seguire la procedura ordinaria.

Trasmessa la documentazione integrativa, il 3.8.2015 il Sindaco comunicava il preavviso di diniego (prot. n. 0004890) del titolo autorizzativo, richiamando il parere negativo espresso dalla Commissione edilizia comunale nella seduta del 28.7.2015 e le censure ivi formulate.

Seguivano in data 1.9.2015 le osservazioni di Telecom che riteneva infondate le ragioni del preannunciato diniego.

Veniva quindi nuovamente interpellata la Commissione edilizia comunale, che si esprimeva il 29.9.2015, e a seguire emesso il diniego definitivo di cui alla nota dd. 14.10.2015 prot. n. 0006616.

Le ragioni del diniego definitivo, come emergono dalla sua lettura combinata con il preavviso di diniego, erano da imputarsi - secondo il Comune - all'inaccettabile pregiudizio paesaggistico ed estetico determinato dall'intervento, a causa del suo eccessivo impatto per altezza e forma; al contrasto dell'intervento medesimo con le direttive per la realizzazione d'infrastrutture per le comunicazioni nel frattempo intervenute a salvaguardia dei siti sensibili, entro cui ricadeva la zona interessata dal progetto di Telecom; all'esistenza di "ricorsi" di cittadini che chiedevano al Sindaco la protezione della loro salute e, infine, al deprezzamento degli edifici circostanti e al pregiudizio all'esistenza degli esercizi ricettivi della zona.

Quanto all'obbligo di utilizzare il sito "Röckwiese" per la realizzazione degli impianti, come previsto dalle direttive in questione, siccome avversate da Telecom nelle controdeduzioni al preavviso di diniego, in quanto unico sito disponibile, il Sindaco informava Telecom che era in corso l'elaborazione di un programma per la corretta installazione di infrastrutture per le comunicazioni, nell'esercizio delle prerogative attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge quadro n. 36/2001 e in conformità alle indicazioni contenute del D.P.P. n. 36 del 13.11.2013, e che detto programma sarebbe stato approvato entro il 31.12.2015.

Il diniego e i relativi atti presupposti venivano impugnati da Telecom che con ricorso notificato il 14.12.2015 al Comune di Chienes e alla Provincia Autonoma di Bolzano, ne chiedeva l'annullamento, previa sospensione in via cautelare della loro efficacia, deducendo le seguenti censure:

"I. motivo, in relazione alla presunta incompatibilità urbanistica e paesaggistica. Violazione di legge. Legge Provincia Autonoma di Bolzano 18.3.2002 n. 6, art. 7 bis. Decreto del Presidente della Provincia 13.11.2013 n. 36, art. 11.

Decreto Legislativo 1.8.2003 n. 259, art. 86, 87, 87 bis. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea applicazione dell'art. 18 NtA del Piano Urbanistico Comunale. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e della motivazione”;
“II. motivo, in relazione al preteso pregiudizio alla salute umana e all’asserita diminuzione di valore dei fondi vicini. Violazione di legge. Legge 22.2.2001 n. 36, art. 8, VI. comma, nonché Decreto Legislativo 1.8.2003 n. 259, art. 86, 87, 87 bis. Incompetenza assoluta. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti, dell’istruttoria e della motivazione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Sviamento di potere”;
“III. motivo, in relazione alla legittimità delle direttive approvate con la deliberazione n. 37/2015. Violazione di legge. Legge 22.2.2001 n. 36, art 8, VI. Comma, nonché Decreto Legislativo 1.8.2003 n. 259, art. 86, 87, 87 bis. Incompetenza assoluta. Carenza assoluta dei presupposti e dell’istruttoria. Sviamento di potere. Violazione dei principi del giusto procedimento e di leale collaborazione. Violazione dell’art. 7 del D.P.P. 13.11.2013 n. 36. Violazione del principio di legalità e tipicità dei provvedimenti amministrativi in relazione all’art. 4 del D.P.P. 13.11.2013 n. 36. Incompetenza assoluta”.

Si costituiva in giudizio il solo Comune di Chienes con memoria depositata il 23.1.2016 che concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso e della domanda cautelare, perché inammissibili e infondati.

La domanda cautelare veniva trattata all’udienza camerale del 26.1.2016. In quella sede il procuratore della ricorrente dichiarava di rinunciare all’istanza e preannunciava la proposizione di motivi aggiunti avverso un ulteriore provvedimento adottato nelle more dal Comune resistente.

Infatti, in data 21.1.2016 il Comune aveva informato la ricorrente che nella seduta del Consiglio comunale del 31.12.2015 erano stati approvati, con delibera n. 72 del 31.12.2015, il Regolamento e il Piano Territoriale per l’installazione di stazioni radiobase per la rete di telefonia mobile sul territorio comunale, allegando alla comunicazione i nominati atti, dai quali si ricavava che per la stazione radiobase dedotta in lite era stato previsto un sito alternativo dove eseguire l’installazione proposta dal gestore.

Con motivi aggiunti notificati al Comune e alla Provincia il 21.3.2016 Telecom impugnava anche i predetti atti chiedendone l’annullamento in base ad un unico articolato motivo di ricorso così intitolato:

“I. motivo: Violazione di legge. Legge 22.2.2001 n. 36, art. 8, VI. Comma, nonché Decreto Legislativo 1.8.2003 n. 259, art. 86, 87, 87 bis. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e dell’istruttoria. Sviamento di potere. Violazione del principio di non discriminazione degli operatori economici”.

In vista dell’udienza di discussione il Comune resistente presentava una memoria difensiva, che depositava il 18.6.2016, in cui eccepiva l’inammissibilità dei motivi aggiunti, muovendo essi dall’errato presupposto che il Piano territoriale individuasse un solo sito, quello noto come “Röckwiese”, avverso al quale si appuntavano tutte le censure, laddove il Piano medesimo prevedeva invece un ulteriore nuovo sito, avverso il quale Telecom non aveva prospettato alcuna doglianza. I motivi aggiunti erano, a dire del Comune, inammissibili per l’ulteriore ragione che le censure rivolte agli atti ivi impugnati erano da ritenersi generiche

in quanto non suffragate da alcun elemento tecnico a supporto, pur essendo gli atti impugnati stati emanati a seguito di una rigorosa istruttoria tecnica condotta da una società specializzata nel settore. Sarebbero poi state da ritenersi inammissibili tutte quelle censure formulate dalla ricorrente, le quali muovevano dal presupposto che l'intervento progettato fosse da qualificarsi come "riconfigurazione" di una stazione radiobase esistente, posto che detta qualificazione era stata contestata dal Comune con lettera del 19.5.2015, in cui aveva disposto la conversione della DIA nel procedimento ordinario previsto per gli interventi diversi dalla mera riconfigurazione, lettera non tempestivamente impugnata da Telecom, che anzi vi aveva prestato acquiescenza. Doveva pertanto ritenersi consolidato l'accertamento che l'intervento proposto non fosse qualificabile come riconfigurazione. Per la descritta ragione sarebbe in particolare da considerarsi inammissibile la censura relativa all'assoggettabilità al nuovo Regolamento delle mere riconfigurazioni.

Al ricorso introduttivo il Comune rivolgeva eccezione d'improcedibilità essendo nelle more venuto meno l'interesse di Telecom alla sua coltivazione, sia perché essa aveva nel frattempo ottenuto una DIA valida ed efficace per l'installazione di un impianto nel sito "Röckwiese", sia per il fatto che il Regolamento e il Piano territoriale nel frattempo intervenuti rendevano comunque impossibile l'intervento di cui al progetto originario, oggetto del diniego impugnato con detto ricorso. Nel merito il Comune chiedeva il rigetto del gravame perché infondato.

La ricorrente, a sua volta, depositava in data 17.6.2016 una memoria difensiva in cui prendeva posizione sulle difese dispiegate dal Comune nella memoria di costituzione.

Seguivano in data 28 e 29.6.2016 le memorie di replica rispettivamente di Telecom e del Comune di Chienes.

All'udienza pubblica del 20.7.2016 la causa stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Occorrendo esaminare il gravame introduttivo e i motivi aggiunti nell'ordine logico necessario alla soluzione della controversia, articolata su diversi provvedimenti succedutisi nel tempo, ritiene il Collegio di dover scrutinare per primo il ricorso per motivi aggiunti, dipendendo dalla relativa decisione la procedibilità del ricorso introduttivo.

Va infatti ricordato che successivamente al diniego opposto dal Comune al progetto relativo all'intervento sul sito di via Im Linda 22, diniego impugnato da Telecom con il ricorso introduttivo, l'Amministrazione ha approvato il Regolamento e il Piano territoriale per l'installazione di stazioni radiobase per la telefonia mobile sul relativo territorio comunale, i quali escludono la realizzabilità dell'intervento medesimo. Se dunque i nominati atti, regolamentare l'uno e pianificatorio l'altro, resistono alle censure loro opposte, il progetto respinto con il diniego oggetto del ricorso introduttivo, anche ove quest'ultimo fosse accolto, non

potrebbe trovare, al conseguente riesame in sede amministrativa, positivo riscontro, essendo intervenuta nelle more la nuova disciplina interdittiva, alla cui stregua il progetto dovrà essere esaminato. Di qui l'inutilità di un eventuale pronunciamento favorevole di questo Tribunale sul ricorso introduttivo e correlativamente il venir meno dell'interesse a coltivare la lite.

Passando dunque alla trattazione del ricorso per motivi aggiunti vanno dapprincipio esaminate le eccezioni d'inammissibilità che il Comune resistente ha sollevato a suo riguardo.

Ritiene il Comune che i motivi aggiunti siano inammissibili, perché muovono dall'errato presupposto che in base al Regolamento e al Piano con essi impugnati sia consentito a Telecom di utilizzare un solo sito, quello denominato "Röckwiese", mentre dai nominati atti sia chiaramente evincibile la previsione di un'altra ipotesi localizzativa non contestata dalla ricorrente.

L'eccezione è infondata.

Va osservato che i motivi aggiunti contengono, seppure riuniti in un unico articolato motivo, una pluralità di censure, di cui solo alcune presuppongono il citato sito quale unico messo a disposizione della società ricorrente, mentre un'ulteriore più corposa contestazione investe il regolamento nel suo insieme, in quanto ritenuto preclusivo della fornitura del servizio pubblico d'interesse generale, prevedendo un illogico generalizzato divieto d'installazione degli impianti al di fuori dei siti e delle zone puntualmente individuate nella cartografia tecnica che lo accompagna.

Con una seconda eccezione la ricorrente rileva l'inammissibilità dei motivi aggiunti per il fatto che le censure in esso contenute presupporrebbero erroneamente la qualificazione dell'intervento, oggetto del diniego del titolo edificatorio, come "riconfigurazione" di una stazione radiobase esistente, laddove esso consisterebbe invece nella realizzazione di un impianto nuovo.

L'eccezione non ha pregio. Pur essendo indubbio che la ricorrente si duole, tra l'altro, anche dell'estensione dei divieti localizzativi agli interventi di riconfigurazione, ritenendola illegittima, non ci si può tuttavia non avvedere del fatto che tale profilo di censura non esaurisce l'intero gravame, che dunque resta impregiudicato dalla sollevata eccezione in relazione a quei prospettati profili d'illegittimità che prescindono dalla qualificazione dell'intervento d'interesse della ricorrente come "riconfigurazione" piuttosto che come impianto nuovo.

Una terza eccezione d'inammissibilità dei motivi aggiunti s'incentra sull'asserita genericità dell'unico motivo di gravame in essi contenuto, in quanto a fronte dello studio tecnico che l'Amministrazione resistente ha posto a base del Piano territoriale per l'installazione di stazioni radiobase, la ricorrente non avrebbe offerto alcuna prova a sostegno della dedotta carenza di copertura del segnale originata dal divieto generalizzato d'installazione al di fuori dei siti e delle zone appositamente individuate dal piano medesimo.

Circa la lamentata genericità dei motivi aggiunti il Collegio osserva che essa non sussiste, considerato che le censure ivi contenute sono sufficientemente precise e puntuali, rispondendo così al requisito di cui all'art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. E' pertanto da escludersi l'inammissibilità dei motivi aggiunti; mentre la diversa questione dei mezzi di prova asseritamente insufficienti a supportare le ragioni dell'impugnativa investe più propriamente il merito della controversia piuttosto che la sua ammissibilità. Svolto l'esame sulle eccezioni d'inammissibilità dei motivi aggiunti, il Collegio passa all'esame dei medesimi. Va innanzi tutto rilevata l'inammissibilità, per difetto d'interesse, della prima censura mossa all'impugnato Regolamento e al collegato Piano territoriale, secondo cui i nominati atti sarebbero illegittimi per avere vietato la riconfigurazione dell'impianto esistente in via Im Linda. Tale divieto non sarebbe supportato, secondo la ricorrente, da idonea motivazione in ordine ai necessari presupposti istruttori. In sostanza l'Amministrazione comunale non avrebbe dato ragione, neppure sintetica, d'idonee valutazioni volte a ricondurre le mere riconfigurazioni di impianti già esistenti ai previsti divieti localizzativi. Sul punto è da osservarsi che l'intervento che la ricorrente aveva in animo di eseguire, e rispetto al quale ha manifestato di mantenere vivo il proprio interesse, consiste nella realizzazione di un impianto nuovo, non già nella riconfigurazione di un impianto esistente.

Al riguardo è sufficiente esaminare la relazione tecnica e le tavole di progetto sub doc. 5 di parte ricorrente. In particolare dalla tavola comparativa tra stato attuale e stato di progetto, in cui sono segnate in giallo le opere da rimuovere e in rosso e verde quelle nuove da realizzare rispettivamente da Telecom e da Vodafone, l'intervento consiste nell'integrale rimozione della preesistenza e nella realizzazione di un impianto nuovo, il cui impatto sul tessuto urbanistico circostante, notevolmente superiore rispetto al precedente (visibile anche dall'acclusa documentazione fotografica), è di immediata percepibilità. La relazione tecnica, rubricata sempre con il n. 5 dell'elenco documenti di parte ricorrente, alla lettera "C. *Descrizione del progetto*" illustra l'opera nei seguenti termini: "L'intervento in oggetto da parte di Vodafone Omnitel B.V. consiste nell'installazione di sei antenne (due per settore) con orientamenti 20°, 130° e 285°; due parabole di diametro 60 cm, posizionamento di quattro moduli feederless a fusto. Le antenne e le parabole saranno ancorate al nuovo palo mediante apposita carpenteria installata da Telecom Italia S.p.a. Alla base del traliccio saranno posizionati gli apparati outdoor di progetto. Il collegamento tra le antenne e gli apparati sarà realizzato con appositi cavi di progetto.

L'intervento in oggetto da parte di Telecom Italia S.p.a. consiste nella demolizione delle antenne esistenti su copertura e l'installazione di un nuovo palo metallico di altezza 23.00 m, sul quale saranno installate sei antenne (due per settore) con orientamenti 35°, 130° e 285°, una parabola di diametro 60 cm, posizionamento di quattro moduli RRU a fusto.

Installazione di apposite carpenterie metalliche porta antenne e parabole. Il collegamento tra le antenne e gli apparati sarà realizzato con appositi cavi di progetto."

Nella relazione tecnica al Piano territoriale (doc. 30 del Comune, pag. 15) l'intervento in questione è stato inquadrato come "*nuova struttura*".

Si tratta, anche ad avviso del Collegio, di un impianto del tutto nuovo rispetto a quello precedentemente esistente, rimanendo in comune tra i due unicamente il sito geografico occupato e nulla più.

Poiché, dunque, il bene della vita che la ricorrente, con l'impiego del mezzo impugnatorio, tende di fatto a conseguire consiste nel titolo edificatorio per un impianto nuovo, la censura all'esame, con la quale lamenta l'illegittimità dei divieti localizzativi in riferimento al diverso intervento di "riconfigurazione", non è pertinente allo scopo perseguito e dunque all'interesse della ricorrente. Essa è pertanto inammissibile. Sono altresì inammissibili le ulteriori doglianze per cui il regolamento e il Piano territoriale impugnati, prevedendo quale unico sito possibile per l'intervento d'interesse della ricorrente quello denominato "Röckwiese", sarebbero affetti dal vizio di eccesso di potere per difetto istruttorio in ordine all'idoneità di detto sito a garantire la copertura del segnale su tutto il territorio comunale e a supportare il necessario *co-site* con altri soggetti ivi già presenti; la scelta di "Röckwiese" sarebbe poi priva del supporto di riscontrabili ragioni di natura "*sanitaria*" e in realtà riconducibile unicamente a arbitrarie valutazioni politiche.

Riguardo alle prospettate doglianze va evidenziato che esse, come correttamente rilevato dal Comune resistente, muovono dal presupposto che il Piano territoriale preveda quale sito per l'intervento *de quo* quello denominato appunto "Röckwiese". Si tratta tuttavia di un presupposto fallace. Risulta infatti dalla tavola 5.2.3 della relazione tecnica al Piano territoriale (doc. 30 del Comune), letta in combinato con l'acclusa pianta (a pag. 16 del citato elaborato), e confrontata con la tabella degli impianti esistenti (di cui a pag. 12) e loro collocazione geografica indicata nella piantina (a pag. 13), che l'ipotesi localizzativa individuata dall'Amministrazione per l'intervento che la ricorrente vorrebbe invece eseguire nel già occupato sito di via Im Linda, si colloca in un punto del territorio affatto diverso dal sito "Röckwiese". A tale diverso sito individuato nel Piano territoriale per l'intervento in questione la ricorrente non ha peraltro mosso censura alcuna.

È dunque evidente che la doglianza all'esame non è pertinente al Piano impugnato ed è perciò inammissibile.

Resta da esaminare l'ultima delle prospettate censure, ossia quella per cui il Regolamento e il Piano territoriale impugnati sarebbero illegittimi, poiché, individuando puntualmente i siti o le zone per l'installazione degli impianti di rete per la telefonia mobile, sottrarrebbero tutta la restante parte del territorio alla possibilità dei gestori di sviluppare le proprie reti, rendendo impossibile o comunque irragionevolmente difficoltosa la copertura del segnale su tutto il territorio, in particolare con riferimento al centro abitato, ossia proprio là dove maggiormente si concentrano le esigenze del traffico telefonico. La doglianza è infondata.

L'art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 prevede che i comuni possano adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Analogamente il D.P.P. n. 24/2009 disponeva all'art. 21 che i Comuni possono approvare un regolamento per assicurare la corretta distribuzione urbanistica e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto dei limiti e delle competenze di cui alla legislazione vigente e nel rispetto dei principi del piano di settore. Ora, l'art. 4 del D.P.P n. 36/2013, che ha sostituito il D.P.P. n. 24/2009 appena citato, prevede che nel rispetto dei limiti e delle competenze di cui alla legislazione vigente, i comuni possano emanare norme volte ad assicurare il corretto inserimento urbanistico degli impianti e a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. L'art. 3, commi 1 e 2, del medesimo regolamento precisano che nella realizzazione e nell'esercizio delle infrastrutture per le comunicazioni devono essere rispettate le esigenze di salvaguardia della salute, di sicurezza, di tutela della natura e del paesaggio e delle aree protette, tenendo conto della copertura del territorio e della qualità del servizio offerto, e che nella pianificazione delle infrastrutture per le comunicazioni va prestata particolare attenzione alle zone ospitanti elementi sensibili, quali i beni di particolare pregio architettonico o paesaggistico, gli ospedali, le scuole, le case di riposo, gli istituti di degenza e simili.

Va precisato che le citate norme attribuiscono ai comuni la potestà di dettare norme di natura urbanistica finalizzate alla corretta distribuzione degli impianti sul territorio comunale, tenendo conto dell'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ma non consentono ai nominati enti locali di perseguire finalità radioprotezionistiche sottratte alla loro competenza. Il descritto potere regolamentare deve poi essere esercitato compatibilmente con l'esigenza di creare la rete infrastrutturale necessaria a un'efficiente servizio di telecomunicazione.

Pertanto, salvo il rigoroso rispetto dei limiti di esposizione fissati dalla normativa statale competente a tutelare, in modo unitario su tutto il territorio nazionale, il diritto alla salute rispetto all'esposizione ai campi elettromagnetici, il potere - di natura urbanistica, poiché teso alla corretta distribuzione territoriale dell'infrastruttura in discorso - attribuito ai comuni, che consente loro di dettare norme per il razionale inserimento degli impianti orientandosi al criterio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, non può spingersi sino all'introduzione di criteri rispettivamente divieti di localizzazione che si traducano in un impedimento allo sviluppo delle reti per le telecomunicazioni, che nell'ottica l'art. 86 del D.Lgs. 259/03 sono equiparate alle opere di urbanizzazione primaria e alle quali l'art. 90 riconosce il carattere di pubblica utilità.

Così delineato il potere regolamentare attribuito ai comuni in materia d'impianti per le telecomunicazione, deve valutarsi se il Regolamento e il Piano territoriale oggetto di gravame rispettino i sopra tratteggiati limiti imposti al suo esercizio, o se, viceversa, li travalichino compromettendo l'efficienza del servizio offerto dai gestori. Deve cioè essere verificato se, come sostiene la ricorrente, gli impugnati atti, inammissibilmente perseguendo scopi radioprotezionistici sottratti alla competenza comunale, si traducono in divieti generalizzati che sottraggono intere vaste zone del territorio comunale alla possibilità di collocazione di impianti di rete, con conseguente pregiudizio della copertura del segnale per intere aree.

Sul punto deve osservarsi quanto segue.

L'art. 6 dell'impugnato Regolamento prevede che l'Amministrazione comunale individua le aree idonee a ospitare gli impianti per le telecomunicazioni precisando che l'installazione dei medesimi è consentita nei siti individuati specificamente nelle planimetrie allegate quale parte integrante del Regolamento stesso, come ribadito dai successivi artt. 7, comma 1, e 9, comma 2.

L'art. 9, comma 1, ribadisce che le planimetrie allegate al Regolamento individuano le aree idonee e localizzano gli impianti esistenti. L'art. 6 del Regolamento detta poi i criteri per la localizzazione degli impianti da osservarsi nella redazione del Piano, integrati, con l'art. 8, dall'indicazione per cui qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili, come nel dettaglio individuati.

L'art. 11 dispone che, al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale, entro il 30 settembre di ogni anno, i gestori delle reti di telefonia mobile interessati presentano al Comune il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare. Ai sensi del successivo comma 4 ai gestori è consentito di integrare il programma di sviluppo annuale entro il 31 marzo di ogni anno (doc. 29 del Comune).

Dagli elementi normativi sopra richiamati emerge che il Comune resistente ha optato per l'individuazione, anno per anno, in apposito Piano, delle aree idonee all'installazione degli impianti nuovi, necessari allo sviluppo delle reti dei singoli gestori, come da essi programmato, escludendo la restante parte del territorio dalla possibilità di utilizzo ai fini dello sviluppo della rete. Tale Piano, come visto, è soggetto a revisione annuale, integrabile semestralmente, secondo le esigenze di sviluppo delle reti dei gestori, chiamati a comunicare i propri programmi di sviluppo, di cui il Comune tiene conto in sede di localizzazione dei siti ammessi.

Si tratta, dunque, di una pianificazione flessibile nel tempo che avviene in collaborazione con gli stessi gestori delle reti, nel rispetto dei criteri di localizzazione dettati dal Regolamento, volti in sostanza a privilegiare l'impiego di aree a bassa presenza umana, ma non escludendo le altre, laddove necessarie a garantire la copertura (art. 6, comma 2).

Accluso al Regolamento vi è il Piano territoriale che individua, appunto le aree idonee. Nella relazione tecnica (doc. 30 del Comune) è dichiarato che *“scopo del presente documento è quello di fornire al Comune un progetto di localizzazione per l’installazione di stazioni radiobase a completamento dei piani di copertura del territorio richiesti dai gestori di telefonia. Le richieste dei gestori, integrate con i dati tecnici delle SRB esistenti, vengono qui analizzate singolarmente e nell’insieme, con l’obiettivo specifico di garantire le coperture dei servizi ed al contempo assicurare le condizioni di massima cautela per le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, in applicazione del principio di minimizzazione. A tal fine, qualora ritenute utili, vengono analizzate anche ipotesi alternative di localizzazione degli impianti, al fine di proporre una soluzione finale che tenda a minimizzare l’impatto ambientale, pur mantenendo il rispetto delle esigenze di copertura”* (doc. 30 del Comune, pag. 4).

A pag. 11 della relazione tecnica è chiarito che *“tenendo in considerazione anche tutte le ipotesi di localizzazione alternative alle richieste di localizzazione, viene stabilita una struttura di rete sulla quale vengono effettuati i calcoli previsionali per la valutazione dell’impatto elettromagnetico e le stime di copertura”*.

Riassumendo, con il Regolamento e il Piano ivi previsto, il Comune ha indubbiamente inteso creare uno strumento in collaborazione con i gestori, per il corretto insediamento della rete per le comunicazioni elettroniche tenendo conto delle specificità territoriali e dell’esigenza di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, senza invadere le competenze radioprotezionistiche riservate allo Stato, temperando, in un ragionevole punto di equilibrio, le esigenze del necessario insediamento e sviluppo della rete per le comunicazioni elettroniche con la finalità di preservare il territorio da un impatto eccessivo e incontrollato degli impianti in questione, tenendo conto dell’obiettivo di ridurre il più possibile, ma sempre compatibilmente con le oggettive esigenze della rete medesima, l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

V’è da aggiungere che l’esiguità del territorio comunale in questione e la conseguente semplicità delle reti per le telecomunicazioni ivi insistenti (come si può notare dal ridotto numero, quattro in tutto, delle stazioni radiobase presenti al momento della redazione del Piano - doc. 30 del Comune, pag. 12), inducono a ritenere ragionevole la scelta del Comune di determinare a priori, con uno strumento di pianificazione soggetto a periodica implementazione e adottato in base alle esigenze di sviluppo manifestate dai gestori, la localizzazione degli impianti necessari, escludendo la restante parte del territorio, sino a integrazione successiva del Piano medesimo. Va sul punto precisato che il Regolamento, per parte sua, non impone divieti di localizzazione generalizzati su intere aree del territorio, limitandosi a enucleare i criteri localizzativi da applicare in sede di redazione e implementazione del Piano territoriale per l’installazione di SRB e premurandosi di ribadire la necessità di garantire lo sviluppo adeguato delle reti.

Ebbene, a fronte dei nominati strumenti regolamentare e pianificatorio, quest’ultimo adottato in base a uno studio tecnico che, a quanto risulta dalla documentazione dimessa dal Comune (doc. 30), ha valutato sia

l'impatto elettromagnetico sia la copertura del segnale degli impianti esistenti e di quelli previsti nei piani di sviluppo annuali dei gestori ovvero dei siti alternativi individuati dall'Amministrazione in base ai criteri elencati nel Regolamento, non pare al Collegio sufficiente la mera affermazione della ricorrente circa una presunta incompatibilità di detti strumenti con le esigenze di sviluppo della rete e dunque con l'efficienza del servizio. A tale riguardo va precisato che le mappe di copertura dimesse come documenti 17 e 18 dalla ricorrente, se confrontate con le mappe alle pagg. 13, 14, 16, 18 e 21 della relazione tecnica al Piano (doc. 30 del Comune), non paiono riguardare l'ipotesi localizzativa che il Piano individua per lo sviluppo della rete Telecom (pagg. 15 e 16, doc. 30 del Comune). Esse sono perciò inidonee a dimostrare, in rapporto a tale ultimo sito, una carenza di copertura del segnale, copertura che il Piano, invece, in base allo studio tecnico considera data.

Non ritiene pertanto il Collegio che il Comune, nell'adozione degli impugnati atti, abbia travalicato i limiti entro i quali la vigente normativa gli consente di esercitare il potere di natura urbanistica, finalizzato a enucleare criteri che consentano di contemperare, trovando un ragionevole punto di equilibrio, le esigenze del necessario insediamento e sviluppo della rete per le comunicazioni elettroniche con la finalità di preservare il territorio da un impatto eccessivo e incontrollato degli impianti in questione, tenendo conto dell'obiettivo di ridurre il più possibile, ma sempre compatibilmente con le oggettive esigenze della rete medesima (si veda sul punto l'art. 3, comma 1, del D.P.P. n. 36/2013), l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Il Regolamento e l'accluso Piano territoriale oggetto d'impugnazione sono dunque, ad avviso del Collegio, legittimi, poiché paiono consentire, nel contemperamento degli opposti interessi pubblico e privati, localizzazioni comunque idonee anche se alternative a quelle proposte dai gestori, non avendo la ricorrente fornito alcun elemento utile a porre quanto meno in dubbio la ragionevolezza delle scelte pianificatorie adottate dal Comune a seguito di un'istruttoria puntuale che, alla luce della documentazione da quest'ultimo dimessa e in assenza di specifiche contrarie allegazioni di parte ricorrente, sembra essere stata adeguata. Riguardo a tale ultimo profilo il Collegio osserva che la ricorrente non ha svolto censure circa la mancata partecipazione al procedimento di adozione del Piano territoriale che avrebbe potuto determinare un difetto di contraddittorio in ordine all'eventuale inadeguatezza dell'ipotesi localizzativa (che si ricorda essere altra da "Röckwiese") individuata dall'Amministrazione e tradotta nel Piano territoriale.

In conclusione, il Regolamento e il Piano territoriale per l'installazione di SRB resistono alle censure loro mosse con gli esaminati motivi aggiunti, che sono pertanto da ritenersi infondati.

L'infondatezza dei motivi aggiunti determina, come fondatamente evidenziato dal Comune resistente, l'improcedibilità del ricorso introduttivo avverso il diniego di titolo edificatorio per la realizzazione dell'impianto Telecom nel sito di via Im Linda nel centro dell'abitato. Il Piano territoriale sopravvenuto

nelle more del giudizio instaurato con il ricorso introduttivo, non consente, infatti, la realizzazione dell'intervento nel sito prescelto dalla ricorrente. Un riesame della DIA, all'esito di una pronuncia eventualmente favorevole alla ricorrente riguardo al ricorso introduttivo, non potrebbe, dunque, che condurre, alla luce degli strumenti regolamentare e pianificatorio sopravvenuti, a un rinnovato diniego. L'inutilità per la ricorrente di una pronuncia eventualmente favorevole sul ricorso introduttivo, conseguente alla sopravvenuta disciplina localizzativa resistente alle censure mossegli, comporta la sopravvenuta carenza d'interesse a coltivare detto gravame. Esso è pertanto da dichiararsi improcedibile. La rilevata improcedibilità assorbe l'ulteriore – e peraltro infondata - eccezione d'improcedibilità del ricorso introduttivo per avere la ricorrente ottenuto, nelle more del giudizio e precisamente il 20.4.2016, il nulla osta alla Denuncia di Inizio Attività da essa presentata per un impianto a tecnologia LTE/4G da realizzare proprio nel contestato sito "Röckwiese", individuato dal Comune come impianto in *co-site*, con conseguente venir meno dell'interesse a coltivare la lite verso l'impugnato diniego, essendo stato soddisfatto l'interesse della ricorrente medesima a installare la nuova SRB.

Ritenuta l'improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza d'interesse a seguito dell'intervenuta disciplina localizzativa, la quale ha resistito all'impugnativa contro essa proposta con i motivi aggiunti da questo Collegio ritenuti infondati, occorre, ai fini della decisione sulle spese di lite, deliberare in ordine alla fondatezza del ricorso introduttivo con cui è stato gravato il diniego di titolo edificatorio per l'impianto da realizzare da Telecom e Vodafone nel sito di via Im Linda.

A tale proposito è necessario richiamare brevemente le ragioni del diniego definitivo, come emergono dalla sua lettura combinata con il preavviso di diniego. Esse erano da imputarsi - secondo il Comune - all'inaccettabile pregiudizio paesaggistico ed estetico determinato dall'intervento, a causa del suo eccessivo impatto per altezza e forma; al contrasto dell'intervento medesimo con le direttive per la realizzazione d'infrastrutture per le comunicazioni nel frattempo intervenute a salvaguardia dei siti sensibili, entro cui ricadeva la zona interessata dal progetto di Telecom; all'esistenza di "*ricorsi*" di cittadini che chiedevano al Sindaco la protezione della loro salute e infine al deprezzamento degli edifici circostanti e al pregiudizio all'esistenza degli esercizi ricettivi della zona.

È necessario precisare che la prima doglianza del primo motivo d'impugnazione del ricorso introduttivo, la quale afferisce al tema della pretesa violazione dell'altezza massima consentita, non pare al Collegio ammissibile per difetto d'interesse. La contestata violazione dell'altezza, infatti, pur preannunciata nella comunicazione dei motivi ostativi, non figura più nel diniego definitivo emesso a seguito e in considerazione delle controdeduzioni presentate al Comune dall'odierna ricorrente. Pare dunque che il Comune abbia, in sede di adozione del provvedimento definitivo, rinunciato a tale motivo di diniego, con la conseguenza che la censura contro esso formulata non è sostenuta dal necessario interesse.

Paiono invece fondati tutti gli altri motivi di gravame che attengono agli altrettanti motivi di diniego che il Comune ha opposto al progetto per l'impianto da installarsi in via Im Linda.

Con la seconda censura contenuta nel primo motivo d'impugnazione la ricorrente contesta il motivo di diniego fondato sull'asserito pregiudizio paesaggistico determinato dall'impianto in questione. Telecom evidenzia, in particolare che la zona interessata dall'intervento non è soggetta ad alcuna disciplina vincolistica, trattandosi di una semplice zona residenziale di completamento "B2" priva di riconosciuto valore paesaggistico.

Pare al Collegio fondata l'osservazione per cui in assenza di pregio paesaggistico e comunque di previa disciplina normativa non è consentito all'Amministrazione esprimere giudizi di ordine estetico – paesaggistico in assenza di criteri regolatori della discrezionalità. Al riguardo va evidenziato che nemmeno le direttive approvate dal Comune per l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni, pure impugnate con il ricorso introduttivo, contengono alcun criterio di tipo estetico da osservare in sede di valutazione di progetti per l'installazione di SRB.

È pure condivisibile, in sede deliberativa, il secondo motivo d'impugnazione con cui la ricorrente contesta l'incompetenza assoluta del Comune in materia di protezione della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche, materia riservata ai sensi della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, alla competenza del legislatore statale, nonché l'assenza d'istruttoria riguardo a un pregiudizio alla salute umana, tutto da dimostrare.

Parimenti sembra fondata la doglianza relativa al difetto d'istruttoria e alla carenza di motivazione con riguardo all'affermata lesione al valore di beni privati, i quali peraltro non risultano oggetto di specifica tutela in nessuna disposizione vigente nella materia qui trattata.

Da ultimo pare fondata anche la censura che investe le direttive per la realizzazione d'infrastrutture per le comunicazioni, di cui alla delibera del Consiglio comunale di Chienes n. 37 del 27.7.2015, pure impugnata. In particolare ritiene il Collegio che l'ivi previsto divieto d'installazione nel raggio di 300 m dai siti individuati come sensibili, sia privo di supporto istruttorio, sfuggendo perciò i criteri valutativi, in base ai quali la fascia di protezione così determinata sia stata accertata come proporzionale allo scopo di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, tenuto conto dell'esigenza di garantire comunque lo sviluppo della rete, esigenza che non risulta essere stata indagata in sede di adozione delle menzionate direttive.

Non resistendo alcuno dei plurimi motivi su cui si fonda il diniego del titolo edificatorio per l'impianto di via Im Linda, alle censure opposte dalla ricorrente, esso, e le pure gravate direttive, sono da ritenersi illegittimi. Il ricorso introduttivo, a una valutazione deliberativa, pare perciò fondato.

In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso introduttivo, proposto avverso il diniego di rilascio del titolo edificatorio per la stazione radiobase di via Im Linda e le presupposte direttive per l'installazione d'impianti per le comunicazioni, è improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, determinata dalla approvazione del Regolamento e del Piano territoriale per l'installazione di stazioni radiobase nel territorio comunale, sopravvenuta nelle more del giudizio, Regolamento e Piano che non consentono comunque l'installazione dell'impianto per cui è causa. Sono invece infondati i motivi aggiunti proposti avverso gli atti regolamentare e pianificatorio da ultimo citati, non ravvisandosi alcuno dei vizi prospettati dalla ricorrente. Tenuto conto della soccombenza virtuale del Comune in ordine al ricorso introduttivo le spese di lite sono da compensarsi tra le parti, attesa la loro reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e rigetta i motivi aggiunti.

Le spese di lite sono compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Terenzio Del Gaudio, Presidente

Margit Falk Ebner, Consigliere

Edith Engl, Consigliere

Alda Dellantonio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Alda Dellantonio

IL PRESIDENTE

Terenzio Del Gaudio

IL SEGRETARIO